

Assicurazione temporanea monoannuale in forma collettiva in caso di morte e Invalidità Totale e Permanente

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)



Impresa: Generali Italia S.p.A.
Prodotto: White Collars - Copertura Caso Morte + IPT
Data di aggiornamento del documento: 05/06/2024
(il DIP Vita pubblicato è l'ultimo disponibile)



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Assicurazione temporanea in forma collettiva in caso di morte e di Invalidità Totale e Permanente.

 Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni?	 Che cosa NON è assicurato?
<p>Il Contraente assicura per il rischio di Morte e di Invalidità Totale e Permanente categorie di propri dipendenti secondo quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria o dagli Accordi e/o Regolamenti Aziendali; negli stessi viene anche regolato il capitale assicurato.</p> <p>Prestazioni in caso di decesso Se l'Assicurato muore prima della scadenza dell'assicurazione, Generali Italia paga ai Beneficiari una prestazione in forma di capitale in euro stabilita dai suddetti Contratti Collettivi o Accordi Aziendali.</p> <p>Prestazioni in caso di Invalidità Totale e Permanente Se l'Assicurato viene dichiarato invalido totale e permanente prima della scadenza dell'assicurazione, Generali Italia paga allo stesso Assicurato, in qualità di Beneficiario, una prestazione in forma di capitale in euro stabilita nei Contratti Collettivi o negli Accordi e/o Regolamenti sopra indicati.</p> <p>Si intende colpito da Invalidità Totale e Permanente l'Assicurato che, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica, comunque indipendente dalla sua volontà e oggettivamente accertabile, abbia ridotto in modo permanente a meno di un terzo del normale la propria capacità di lavoro, sempreché la conseguenza diretta ed esclusiva dello stato di invalidità sia la risoluzione del rapporto di lavoro.</p> <p>Il limite massimo assicurabile pro-capite è pari ad € 1.000.000,00. Per capitali assicurati superiori a detto importo, Generali Italia si riserva di fissare particolari condizioni di accettazione del rischio.</p> <p>I Beneficiari sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• in caso di Morte, gli eredi testamentari in parti uguali o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi in parti uguali;• in caso di Invalidità Totale e Permanente, l'Assicurato medesimo.	<p>Ci sono limiti di copertura?</p> <p>Esclusioni per specifiche cause di decesso e di Invalidità Totale e Permanente</p> <ul style="list-style-type: none">! delitti dolosi del Beneficiario! partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi! partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, terrorismo, tumulto popolare, operazioni militari! eventi nucleari! incidenti di volo se l'Assicurato fa parte dell'equipaggio o se vola su mezzi o con piloti non autorizzati! per il solo caso di Invalidità Totale e Permanente, sono esclusi i soggetti che, al momento dell'ingresso in copertura, abbiano una Invalidità Totale e Permanente riconosciuta o abbiano già in corso pratiche per il riconoscimento dell'invalidità presso l'Ente Obbligatorio di Previdenza o Assistenza e queste si concludano con esito positivo <p>Limitazioni</p> <ul style="list-style-type: none">! fino alla conclusione del processo di selezione del rischio, Generali Italia presta una copertura provvisoria agli assicurandi per il solo caso di decesso da infortunio.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione copre il rischio in tutto il mondo tranne nei Paesi in cui c'è una situazione di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile: la copertura non opera se l'Assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene o l'Invalidità Totale e Permanente viene accertata dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità, o se l'Assicurato si reca in un Paese dove c'è già una situazione di guerra o similari.



Che obblighi ho?

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

Il Contraente ha l'obbligo di fornire, ai fini dell'ingresso in assicurazione, l'elenco delle persone (nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale e capitale da assicurare o premio da versare) da inserire in copertura e ogni successiva variazione.

Il Contraente ha inoltre l'obbligo di presentare per ciascun assicurando, entro 30 giorni dal suo ingresso in copertura:

- per un capitale assicurato inferiore o uguale a € 250.000,00, il Modulo per l'assicurazione o il Questionario sanitario,
- per un capitale assicurato superiore a € 250.000,00, l'ulteriore documentazione sanitaria necessaria sulla base del capitale da assicurare.

Per tutti i pagamenti deve essere presentata a Generali Italia, o all'Agenzia a cui è assegnato il contratto, richiesta scritta accompagnata dal documento di identità e dal codice fiscale dell'avente diritto, nonché dai seguenti documenti:

- per pagamenti per decesso, autocertificazione della morte dell'Assicurato sottoscritta da un erede, relazione del medico curante, ulteriore documentazione sanitaria richiesta da Generali Italia, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nonché copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico;
- per pagamenti per Invalidità Totale e Permanente, relazione del medico curante, documentazione completa ricevuta dall'Ente di Previdenza (I.N.P.S.), ulteriore documentazione sanitaria richiesta da Generali Italia, documentazione attestante l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro.



Quando e come devo pagare?

Il Contraente deve versare, per ciascun assicurando e all'inizio di ogni periodo assicurativo, il premio di assicurazione calcolato in base all'età, al capitale assicurato e allo stato di salute. Al valore così ottenuto è aggiunto un costo fisso, per ogni posizione individuale da assicurare, pari a € 5,00.

Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno, il premio è calcolato in proporzione ai giorni di durata della copertura.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità: P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico, bollettino postale, assegno circolare con clausola di intrasferibilità, assegno bancario o postale con clausola di intrasferibilità, bonifico bancario, altre modalità offerte dal servizio bancario o postale, impiego di importi di altra/e polizza/e pagati in pari data da Generali Italia.

Non è possibile il versamento dei premi in contanti.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha durata minima di 1 anno e massima di 5 anni a partire dalla data di decorrenza indicata dal Contraente.

Il contratto si rinnova automaticamente alla scadenza di anno in anno, in mancanza di diversa volontà espressa da una delle parti, almeno 3 mesi prima della scadenza stessa.

Il contratto è concluso quando Generali Italia ha sottoscritto e consegnato al Contraente il contratto, a fronte della ricezione della proposta di assicurazione.

La copertura per ogni singolo Assicurato decorre dalla data indicata dal Contraente, ma è subordinata a:

- dichiarazioni rese dall'assicurando al momento dell'ingresso in assicurazione,
- esito favorevole degli accertamenti sanitari previsti,
- versamento del premio di assicurazione.

Ciascuna posizione individuale ha durata pari ad 1 anno (o inferiore ad 1 anno, per ingressi in assicurazione in data diversa dalla decorrenza o ricorrenza annuale) e si rinnova automaticamente di anno in anno fino al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

- scadenza del contratto,
- decesso dell'Assicurato o Invalidità Totale e Permanente dell'Assicurato,
- risoluzione del rapporto di lavoro dell'Assicurato,
- superamento dei 75 anni e 6 mesi di età dell'Assicurato (70 anni e 6 mesi per la copertura per Invalidità Totale e Permanente).



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Se il Contraente non presenta la documentazione necessaria per l'ingresso in assicurazione degli Assicurati entro 30 giorni dalla data di decorrenza indicata in contratto, la proposta si intende revocata e priva di effetto sin dall'origine.

Non è prevista la facoltà di recedere dal contratto.

Il Contraente può risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi: il mancato pagamento di una annualità di premio determina, trascorsi 30 giorni dalla data di rinnovo delle posizioni assicurative, la risoluzione del contratto.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Non sono previsti valori di riscatto e riduzione.